

BGer 4D_99/2025 vom 12. Juni 2025

Bundesgericht, 2025-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4D_99_2025

FR: TF 4D_99/2025 du 12 juin 2025

IT: TF 4D_99/2025 del 12 giugno 2025

Erwägungen

E. 1

Con sentenza 8 aprile 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato dalla A._____ SA contro la decisione dell'11 novembre 2024 con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B._____ SA.

E. 2

Con ricorso datato 1° giugno 2025 e consegnato alla posta il 2 giugno 2025 la A._____ SA chiede di prorogare il termine di ricorso e di sospendere la sentenza della II Camera civile. L'amministratore unico della società afferma che il suo stato di salute non gli avrebbe "permesso di ricevere la posta prima" e produce un certificato medico che conferma che egli è ricoverato nel Centro svizzero per paraplegici dal 29 marzo 2025 fino probabilmente al 26 ottobre 2025.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L' art. 44 cpv. 2 LTF stabilisce che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Infine l' art. 47 cpv. 1 LTF prevede che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii raccomandati della posta risulta, per quanto qui interessa, che la sentenza di appello è stata inviata dalla Corte cantonale l'11 aprile 2025 ed è giunta "al punto di ritiro/ufficio di recapito" il 14 aprile 2025. L'estratto riporta poi per la medesima data l'indicazione: "termine di giacenza prolungato dal destinatario. Scadenza al 12.05.2025". Il documento termina menzionando che l'invio è infine stato recapitato allo sportello il 28 maggio 2025. Quest'ultima data è però irrilevante, poiché il prolungamento del termine di giacenza attivato dal destinatario non provoca un differimento della data di notifica. Determinante risulta invece la finzione di notifica dell' art. 44 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4). La sentenza impugnata va quindi considerata notificata durante le ferie giudiziarie pasquali e il termine di ricorso è scaduto il 27 maggio 2025. Il ricorso, consegnato alla Posta svizzera solo nel mese di giugno 2025, è pertanto tardivo. Non soccorre la ricorrente nemmeno la richiesta di prorogare il termine di ricorso, poiché questo, oltre a già essere scaduto, è pure fissato dalla legge ed è quindi improrogabile.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . L'evasione del gravame rende la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.